

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Preambolo

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163;
- visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ;
- vista la legge regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38;
- vista la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012 n. 79
- visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno

APPROVA

il presente Regolamento allo scopo di disciplinare le attività di affidamento e realizzazione dei lavori in economia, secondo le procedure semplificate rispetto a quelle ordinarie di gara, e di favorire la riduzione di tempi e risorse da impiegare.

Il presente Regolamento è adottato vigenti il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle more dell’emanazione ed entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, nonché del relativo nuovo Regolamento di attuazione, con i quali saranno recepite le Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014. Ogni riferimento contenuto nel presente regolamento ai primi, sarà da intendersi riferito ai secondi, non appena questi entreranno in vigore.

Articolo 1 Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento, disciplina i procedimenti ed i contratti relativi all’affidamento ed alla esecuzione in economia di lavori di importo non superiore a quello di cui all’art. 125 comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, (pari ad Euro 200.000 al netto degli oneri fiscali), nelle forme consentite dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Nel caso di modifica degli importi di cui

all'art. 125 comma 5, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il medesimo importo dovrà essere recepito tempestivamente tramite identiche modifiche da apportare a questo Regolamento, il quale nelle more della procedura di recepimento ai fini dell'applicazione dovrà essere oggetto di interpretazione adattiva. Le procedure semplificate disciplinate dal presente Regolamento sono altresì applicabili a tutte le ipotesi di affidamento nelle quali, pur a prescindere dall'importo, la normativa statale di riferimento consenta il ricorso a procedimenti di aggiudicazione in deroga e in forma semplificata secondo i modelli delle acquisizioni in economia.

2. Il presente Regolamento è adottato e deve essere interpretato e applicato in conformità ai principi di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici), al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione al Codice) ed alla legge regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e successive integrazioni e modificazioni.

2.1. Il presente Regolamento è fonte secondaria rispetto alle norme di legge e, nel caso di apparente o effettivo concorso e contrasto con le stesse, anche eventualmente dovuto all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari, dovrà essere oggetto di interpretazione adattiva ed evolutiva così da consentirne la compatibilità e, ove possibile, dovrà essere disapplicato in favore delle norme gerarchicamente sovraordinate. Dovrà in tali casi essere oggetto di tempestivo adeguamento, compatibilmente con le possibilità effettive dei competenti uffici e con il loro carico di lavoro, potendo il Consorzio comunque avvalersi altresì di una consulenza esterna per provvedervi.

2.2. Il Consorzio può applicare (anche in deroga alle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), ricorrendone i presupposti di legge, le seguenti disposizioni normative:

- Legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante “Nuove disposizioni per le zone montane”;
- D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 e D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 su “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Art. 2 comma 134 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”.

La motivazione degli atti che contengono la decisione di avvalersi delle disposizioni normative sopra menzionate, anche in deroga al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è succinta ed è riferita alla sussistenza dei presupposti di legge. Fermo restando il rispetto dei principi generali sull'attività amministrativa e contrattuale del Consorzio.

2.3. Il presente Regolamento deve essere interpretato ed applicato in conformità al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, le cui disposizioni si intendono qui richiamate e trovano applicazione come per legge nei limiti e secondo le modalità di cui al testo unico medesimo.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione e si intendono qui richiamate, per quanto applicabili, le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare le norme di seguito indicate:

Parte I recante “Principi e disposizioni comuni” del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 (che disciplina: l'oggetto d'appalto, i principi, le definizioni, le competenze legislative, il regolamento ed i capitolati, l'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, l'Osservatorio, l'organizzazione ed il personale dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, lo sportello dei contratti pubblici, il responsabile del procedimento, le fasi delle procedure di affidamento, i controlli, l'accesso ed i divieti di divulgazione, i contratti misti, la qualificazione nei contratti misti, i contratti esclusi);

- Parte II “Contratti di Lavori Servizi e Forniture nei settori ordinari” del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in quanto non derogate dal titolo II parte III del medesimo;

articoli 121 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 sugli affidamenti sotto soglia;

- Parte IV “Contenzioso” del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

- Parte V “Norme di coordinamento, finali e transitorie” del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

- articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del Regolamento d'attuazione del Codice dei contratti pubblici.

3.1. All'esecuzione dei contratti relativi ai lavori qui disciplinati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice Civile e, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 Principi generali

1. Il Consorzio nell'espletare le procedure e nell'eseguire i contratti di cui al presente Regolamento, deve rispettare i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, statale e regionale.

1.2. Tra tali principi, applicabili agli affidamenti dei lavori in economia, rientrano quelli di cui al Titolo I del Trattato sull'Unione Europea, di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alle Direttive UE 23, 24 e 25 del 2014, alla Costituzione Italiana, al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed all'emanando Codice degli appalti e delle concessioni pubblici, alla L. 7 agosto 1990 n.241 ed, in particolare, i principi a tutela della libera concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, di legalità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

1.3. All'esecuzione, con ogni modalità, di lavori in economia si applicano altresì le norme e i principi fondamentali in materia di tutela dei lavoratori.

Articolo 3 Limiti di importo

1. Le procedure in economia sono consentite, in via generale, per l'affidamento di lavori il cui

importo stimato (al netto degli oneri fiscali) sia non superiore a 200.000 Euro (o all'importo eventualmente diverso se previsto dalla legge).

2. L'affidamento diretto è consentito per l'affidamento di lavori il cui importo stimato (al netto degli oneri fiscali) sia inferiore a 40.000 Euro (o all'importo eventualmente diverso e previsto dalla legge).

3. Il ricorso agli affidamenti in economia è comunque consentito nei limiti di legge.

4. La Determina a contrarre contiene le motivazioni circa la sussistenza dei presupposti di legge per la scelta delle modalità di affidamento.

Articolo 4 Divieto di frazionamento elusivo

1. E' consentita la suddivisione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 28, 29 e 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, degli affidamenti in lotti funzionali o separatamente per singole lavorazioni. A tal fine il Consorzio individua e scorpora i lotti e le lavorazioni tenendo conto delle caratteristiche tecniche e costruttive e della potenziale autonomia delle singole parti dell'intervento e dà attuazione alle previsioni di cui alla legge 180 dell'11 novembre 2011 favorendo l'accesso alle selezioni di micro piccole e medie imprese, evidenziando nella lex specialis di gara altresì le eventuali possibilità di subappalto e privilegiando affidamenti e contratti che consentano la corresponsione diretta di pagamenti in favore di ciascun esecutore nei vari stati di avanzamento.

2. Nessun affidamento e/o esecuzione di lavori, che non ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia, o di ricondurne l'affidamento a taluna tra le modalità previste per queste ultime cui non sarebbe altrimenti riconducibile, o comunque di ricondurne l'esecuzione a più semplificate modalità, o infine di sottrarsi al ricorso all'appalto o ad ogni altro obbligo di legge.

3. Per lotti funzionali devono intendersi le singole parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione, seppure astrattamente ipotizzabile anche in forma unitaria, sia nel caso concreto tale da assicurare che la realizzazione concreta di ogni singola parte (lotto) risulti di per se' utile, funzionale, fruibile e fattibile, dunque autonoma sotto i profili strutturale, funzionale ed economico-finanziario, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (lotti).

4. Nel caso di frazionamento o articolazione in lotti tra loro non autonomi sotto i profili funzionale/strutturale/economico-finanziario, l'affidamento può essere comunque effettuato anche distintamente per ogni singolo lotto, purché venga esperita la procedura prevista per l'importo complessivamente risultante dalla somma degli importi dei singoli lotti.

4.1. Quando la somma degli importi dei singoli lotti oggetto di affidamento superi la soglia degli affidamenti in economia (ed eventualmente anche quella di rilievo comunitario), trovano

applicazione le procedure di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, individuate in relazione agli importi medesimi ed ai presupposti di legge.

5. Si considera frazionamento artificioso e perciò elusivo, quindi vietato, quello che in qualunque modo conduca ad esimersi dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, ovvero in ogni caso a consentire affidamenti senza il necessario rispetto delle normative specifiche e degli obblighi di legge e regolamentari a tutela di concorrenza e mercato.

Articolo 5 Programmazione

1. Per l'affidamento dei lavori in economia, il Consorzio non predispose un apposito documento di programmazione, ma questo coincide con le previsioni di bilancio ed in particolare con gli interventi di cui al Piano delle Attività di Bonifica approvato ed allegato al bilancio stesso, ove sono altresì individuati i mezzi finanziari con i quali farvi fronte.

I lavori vengono ivi previsti e programmati secondo un ordine di priorità, che potrà essere modificato in ragione sia di esigenze particolari e straordinarie interne al Consorzio, sia delle tempistiche relative ai finanziamenti provenienti dagli Enti pubblici interessati all'appalto.

2. Sono comunque ammessi i lavori urgenti e di somma urgenza nei limiti di legge e di cui agli artt. 175 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 26 e 27 commi 1-4 del presente Regolamento. A tal fine si rinvia altresì ai modelli procedurali di cui Allegato A) e Allegato B).

3. Sono altresì comunque consentiti, con le modalità di cui all'art. 27 commi 5 e 5.1 del presente Regolamento, gli affidamenti e l'esecuzione dei lavori di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico e di normativa antisismica, nei limiti di legge e nei casi di cui all'art. 9 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133.

Articolo 6 Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia, il Consorzio opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, che è nominato prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare e comunque in fase di programmazione contestualmente alla decisione di realizzare i lavori. Ove manchi, tale nomina può intervenire anche successivamente.

1.1. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nell'avviso/bando con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di appalto, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia avviso/bando, nella lettera di invito o nella determina a contrarre ai fini dell'affidamento diretto.

2. Il responsabile del procedimento, se non altrimenti individuato, è nominato nel rispetto delle previsioni di cui allo Statuto ed al Regolamento sul funzionamento del Consorzio, nonché, in conformità con gli obblighi previsti dalla L. 13 novembre 2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013,

n. 33.

Non sono delegabili al responsabile del procedimento le attività di valutazione di tutti i rischi nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Articolo 7 I compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti specificati ed attribuitigli dalle disposizioni del presente Regolamento, oltre a quelli espressamente previsti dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

A tal fine ha accesso incondizionato a tutti gli atti del procedimento, pur se di competenza di altri uffici.

2. Il responsabile del procedimento garantisce che il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a ogni altra disposizione di legge in materia.

Inoltre, per quanto di sua competenza, in ragione della nomina che gli è conferita, risponde in conformità al ruolo assunto (e ferma la possibilità di delega di compiti specifici) per tutte le attività relative a:

a) programmazione dei lavori, nonché coordinamento, indirizzo e controllo di tutte le fasi di realizzazione dei programmi, e stesura di eventuali crono-programmi. Nel caso di lavori eseguibili per lotti, accertamento e attestazione di: 1) avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento negli atti di programmazione della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 2) quantificazione, nell'ambito dei programmi e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro; 3) idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

b) affidamento dei lavori e relativa progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, anche in termini di coordinamento delle attività e dei professionisti incaricati. A tal fine può elaborare una check list con l'elencazione dei contenuti necessari ed eventuali del progetto preliminare, indicati dal DPR 207/2010, ed una con quella degli elementi che formeranno oggetto delle attività di verifica e validazione di cui questo forma oggetto, così da semplificare le attività di coordinamento e redazione del progetto (attività organizzativa e istruttoria che può essere ripetuta per ciascun livello di progettazione);

c) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni, verificando che non vi siano duplicazioni inutili di ruoli, attribuzioni, attività. Richiesta, rivolta alla Deputazione, di nomina della commissione giudicatrice e di eventuali membri esterni, previa istruttoria finalizzata a verificare se vi sia personale interno al Consorzio dotato delle competenze necessarie per essere

nominato membro della Commissione predetta, tenendo conto del fatto che almeno la maggioranza dei membri della Commissione deve avere competenze specifiche, attinenti l'oggetto delle attività da affidare, e che per i membri residui è sufficiente una generica competenza adeguata, anche se non specifica di settore;

d) controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, anche mediante predisposizione di un calendario di sopralluoghi e verifiche, in contraddittorio con gli esecutori;

e) corretta esecuzione e collaudo dei lavori;

f) rilevazione di eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi ed adozione dei provvedimenti conseguenti;

g) all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, comunicazione al Sindaco o ai Sindaci del/i Comune/i nel cui territorio si eseguono i lavori (i quali curano la pubblicazione nei Comuni in cui l'intervento è stato eseguito) dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il responsabile del procedimento riceve dal Sindaco i risultati dell'anzidetto avviso, qualora sussistano reclami, rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere scritto in merito a ciascun titolo di credito ed invita con lettera scritta l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti;

h) accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi, con la stima dei relativi costi, anche mediante l'ausilio in via istruttoria di altri dipendenti e Uffici del Consorzio eventualmente delegati; accertamento della libera disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;

i) verifica della conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e gestione dei rapporti con gli Enti Locali ai fini dell'espletamento di tutte le attività funzionali all'acquisizione dei titoli urbanistico-edilizi abilitativi dei lavori da realizzare;

j) redazione, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2 del Codice, del documento preliminare alla progettazione;

k) richiesta del codice identificativo della gara (CIG) dove previsto ai sensi della legge 136/2010 e, se necessario, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché indicazione degli stessi siano riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti l'affidamento, il contratto e la realizzazione dei lavori;

l) progettazione e direzione dei lavori nei limiti di legge e delle proprie competenze professionali;

m) accertamento e decisione circa la necessità di esternalizzare la progettazione, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche dell'intervento (complessità, tipologia, costi) ed alle professionalità interne

eventualmente disponibili (rilevando altresì ove necessario il loro carico di lavoro). Adozione delle decisioni e degli atti necessari per verifica e validazione dei progetti come per legge, avendo particolare riguardo alla coerenza tra i diversi livelli di progettazione. Eventuale omissione del livello di progettazione preliminare o definitiva, in conformità all'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (come modificato dall'art. 52 del D.L. 1/2012 convertito con legge 27/2012), previa verifica della sussistenza delle condizioni di adeguatezza e coerenza di tale omissione;

n) accertamento e certificazione, sulla base dell'analisi e della valutazione degli atti e delle informazioni in proprio possesso, delle situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni all'Ente;

o) decisione (o proposta nei casi in cui non disponga del potere decisionale) sentito il Direttore dei lavori, di sospensione dei lavori, di allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o di risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;

p) irrogazione delle penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, che acquisisce in qualunque forma purché scritta e sottoscritta;

q) decisione (o proposta nei casi in cui non disponga del potere decisionale) della risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti di legge;

r) decisione (o proposta nei casi in cui non disponga del potere decisionale) di transazione e definizione bonaria delle controversie che insorgano in ogni fase di realizzazione dei lavori ex artt. 240 e 241 del Codice contratti pubblici;

s) svolgimento, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (previa idonea delega scritta controfirmata per accettazione ove necessaria), dei seguenti compiti: promozione della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, (anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori).

3. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3.1. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori,

salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede (e se titolare del relativo potere dispone) la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.⁴ Il responsabile del procedimento ha altresì competenza residuale in merito ai compiti ed alle responsabilità non affidati ad altri organi, per le fasi di affidamento ed esecuzione dei contratti

Articolo 8 Possesso dei requisiti degli operatori economici

1. L'affidamento dei lavori, è consentito esclusivamente nei confronti di soggetti che siano in possesso dei requisiti di ammissione e per i quali non sussistano cause di esclusione secondo le disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e delle altre norme imperative di legge.

2. L'esecutore dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale (di cui all'art. 38 del Codice contratti pubblici), e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (di cui agli artt. 39, 40, 43 e 44 del Codice contratti pubblici), parametrati come da legge e regolamento all'importo dei contratti da affidare. È vietato imporre requisiti sproporzionati.

3. Il possesso dei requisiti di ammissione deve sussistere al momento della partecipazione alle procedure di affidamento, e permanere sino alla data di stipulazione dei contratti, oltre che in fase di esecuzione, a prescindere dal valore economico del contratto e dalle modalità di selezione e scelta del contraente. Se non si realizza la condizione di idoneità originaria e permanente dell'operatore economico, lo stesso non potrà essere ammesso alla gara, e/o non potrà essere scelto nell'ambito di affidamenti diretti, e/o non si potrà aggiudicare in suo favore, e il Consorzio non potrà stipulare il contratto, consentirne l'esecuzione, provvedere ai pagamenti. Ai fini dell'ammissione alla gara, i requisiti prescritti devono essere posseduti almeno a partire dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.1. Il Consorzio può sempre verificare in capo all'aggiudicatario appaltatore, anche in corso di esecuzione, il perdurante possesso dei requisiti dichiarati ai fini della gara. Se, dopo l'aggiudicazione, il contraente perde temporaneamente il requisito di regolarità contributiva (o altri, per i quali la legge ammette gli stessi o analoghi rimedi), il Consorzio ne consente la regolarizzazione o interviene in via sostitutiva nei limiti e nei modi di legge. Nessuna sanatoria o regolarizzazione finalizzata a recuperare il possesso di requisiti di ammissione, eventualmente insussistenti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, può essere

consentita durante la fase di selezione e scelta del contraente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità eventualmente da questa prescritte.

4. Si procede comunque all'esclusione dei candidati o dei concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dalle altre disposizioni di legge vigenti per le quali è stabilita la sanzione della esclusione, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta (per esempio per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza o quello di completezza delle offerte), nonché nelle ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che dovevano essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, a pena di esclusione.

Le lettere di invito e la lex specialis di gara non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre a quelle previste nel presente articolo e nelle norme in esso richiamate. Ove inserite, come per legge tali prescrizioni sono da ritenere nulle.

Art. 9 Attestazione dei requisiti degli operatori economici

1. Salvo quanto precisato dall'articolo 10, l'operatore economico concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

1.1. Tali dichiarazioni, da redigere e presentare con i contenuti di cui alle disposizioni legislative regolamentari e di cui alla lex specialis, sono utilizzabili per la sola fase di ammissione alle selezioni, e comportano assunzione da parte del dichiarante di tutte le responsabilità anche penali per errori, omissioni e falsità.

2. Ove i dati e le informazioni dichiarati dagli operatori economici siano reperibili in certificati e/o altri documenti amministrativi, l'interessato ne fornisce nella dichiarazione sostitutiva gli elementi indispensabili per l'individuazione e/o il reperimento.

3. Il responsabile del procedimento, se necessario, nelle procedure di selezione e aggiudicazione, invita i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

3.1. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Consorzio, della sanzione pecuniaria stabilita dalla lex specialis di gara (in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara

e comunque non superiore a 50.000 euro). Si applicano le previsioni di cui gli artt. 38 e 46 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La sanzione pecuniaria prevista dal comma 2bis dell'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ove non ne sia stabilita una diversa misura nella lex specialis di gara, può essere applicata nella misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara. Ove non sia previsto, dalla lex specialis di gara, quali siano le mancanza incompletezza e irregolarità sostanziali cui consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al predetto comma 2bis dell'art. 38, tali si intenderanno tutte quelle in ragione delle quali, prima della novella legislativa, era disposta l'esclusione. Viceversa, si intenderanno non essenziali tutte quelle per le quali, anche prima dell'introduzione del predetto comma 2bis dell'art. 38, sarebbe stata consentita la regolarizzazione previo soccorso istruttorio. La valutazione in concreto e la conseguente decisione competono al presidente della commissione di gara.

3.2. Il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma 3.1. è garantito dalla cauzione provvisoria prestata dai concorrenti ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

3.3. Nel caso di mancanza incompletezza o irregolarità essenziali, il Consorzio assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, il Consorzio non ne richiederà la regolarizzazione, ne' applicherà alcuna sanzione.

3.4. La regolarizzazione di cui al precedente comma 3.3. è ammessa relativamente alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Non è ammessa invece relativamente ai documenti che formano l'offerta presentata né alle dichiarazioni di carattere negoziale presentate dai concorrenti.

Articolo 10 Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti

1. I documenti a comprova del possesso dei requisiti dichiarati, sono acquisiti ai fini dell'aggiudicazione (e in seguito, per quanto necessario, ai fini dei pagamenti):

- presso gli enti certificanti, se trattasi di certificati e atti notori
- presso i concorrenti, chiedendone loro la produzione, se trattasi di documentazione diversa da certificati e atti notori

2. Il Consorzio, nell'ambito delle attività di controllo di cui al precedente comma 1, acquisisce d'ufficio altresì il D.U.R.C..

2.1. L'acquisizione del D.U.R.C. sarà sostituita dalla verifica della regolarità contributiva con le modalità prescritte dalla legge 12 maggio 2014 n. 78 di conversione del D.L. 34/2014, nonché dal DM 19 gennaio 2015 pubblicato il 1° giugno 2015 e/o da quelle che saranno eventualmente previste

con successive modifiche e/o integrazioni legislative.

2. I controlli di cui al precedente comma 1, devono essere effettuati come per legge, in ogni caso sempre:

- sull'aggiudicatario
- sul secondo classificato (ove vi sia), salve le deroghe di cui alla legge 180/2011.

Possono comunque essere effettuati anche su tutti gli altri concorrenti o candidati, a discrezione della stazione appaltante.

3. Nel caso di affidamento diretto, i controlli sull'effettivo possesso dei requisiti sono effettuati durante la negoziazione che conduce alla stipula del contratto (e dunque all'atto di affidamento diretto) con l'operatore economico scelto. In tal caso l'esito positivo dei controlli medesimi costituisce presupposto dell'affidamento stesso.

Nel caso di affidamento diretto disposto con verbale di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 176, comma 1, del D.P.R. 207/2010, i controlli sull'effettivo possesso dei requisiti sono effettuati nel primo momento utile e il loro esito positivo condiziona l'affidamento e il contratto.

Articolo 11 Banca dati nazionale dei contratti pubblici

1. I concorrenti ammessi alla gara sulla base delle dichiarazioni di cui agli artt. 38 e seguenti del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, favoriscono e consentono l'acquisizione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati, secondo quanto previsto dal precedente art. 10 comma 1 e dalle disposizioni che seguono.

2. Il responsabile del procedimento provvede ai sensi dei precedenti artt. 8, 9 e 10 ai controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti. .

3. L'acquisizione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti, per gli affidamenti di contratti di importo superiore a 40.000 euro, avviene presso la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, tramite il sistema AVCPass

4. Per le finalità di cui al precedente comma 3, il Consorzio acquisirà e utilizzerà i documenti reperibili presso la Banca Dati Nazionale. Il Consorzio non è responsabile di eventuali errori, inefficienze o anomalie dovuti a malfunzionamento del sistema AVCPass (e/o della Banca Dati Nazionale) o ad attività atti e comportamenti dei concorrenti e degli enti certificanti.

5. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca Dati Nazionale, l'acquisizione dei documenti a comprova avverrà direttamente presso il concorrente e/o l'ente certificante, come per legge.

6. Per gli appalti di importo a base d'asta inferiore ad € 40.000,00 i controlli sull'effettivo possesso dei requisiti sono effettuati secondo le modalità tradizionali, senza ricorrere pertanto al sistema

AVCPass ed alla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, presso gli enti certificanti o che li detengano (per certificati e atti notori) o presso i concorrenti (per gli altri documenti).

7. In caso di eventuale malfunzionamento del sistema AVCPass la Stazione Appaltante provvederà come previsto al comma 6.

TITOLO II PROCEDURE DI GARA E CONTRATTI

Articolo 12 Categorie di lavori in economia

1. Sono eseguibili in economia i lavori (e per lavori si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere), riconducibili alle seguenti categorie:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla legislazione vigente;
- b) manutenzione di opere o di impianti, opere idrauliche o irrigue di bonifica;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. I presupposti di imprevedibilità, necessità e urgenza saranno valutati dal Consorzio, secondo criteri oggettivi e previa istruttoria semplificata, ad opera del responsabile del procedimento relativa a: situazione contingente; cause; possibili soluzioni alternative; rischi/danni per l'ipotesi di mancato intervento. Della sussistenza di tali presupposti si darà conto nella motivazione della determina a contrarre e, eventualmente, anche del provvedimento di avvio della procedura di affidamento, o nell'atto di affidamento.

3. Compete al responsabile del procedimento effettuare e documentare le attività istruttorie utili a motivare il fatto che un determinato lavoro, ove consentito, seppur non espressamente indicato in questo articolo sia comunque riconducibile ad una delle categorie indicate nei commi precedenti. La relativa decisione è motivata richiamando la relazione del responsabile del procedimento.

Articolo 13 Modalità di esecuzione di lavori in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- mediante amministrazione diretta
- con incarico a terzi mediante affidamento diretto (previa istruttoria semplificata o formale)

- con incarico a terzi mediante procedura negoziata semplificata ex art. 125 D. Lgs. 163/2006 (o cottimo fiduciario)

- con incarico a terzi mediante procedure negoziate ai sensi degli artt. 56, 57 e 122 d.lgs. 163/2006.

1.1 Le previsioni di cui al presente Regolamento si applicano, altresì, nei limiti di legge e nel rispetto di quanto qui stabilito, alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando con le modalità di cui all'art. 57 comma 6 D. Lgs. 163/2006 e alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando con le modalità di cui all'art. 27 comma 5 del presente Regolamento, nei casi di estrema urgenza, anche senza che tali acquisizioni siano in economia.

2. Le procedure per gli affidamenti dei lavori in economia, ammesse nei limiti delle tipologie indicate all'art. 12 del presente Regolamento e comunque per importi inferiori a euro 200.000, sono:

- l'affidamento diretto a cura del Responsabile del procedimento, anche con indagini di mercato sommarie, ovvero anche senza confronto tra più preventivi, nei casi di urgenza e di somma urgenza,

- l'affidamento diretto con acquisizione di almeno tre preventivi, per importi inferiori a euro 10.000,

- l'affidamento diretto con acquisizione di almeno cinque preventivi per importi compresi tra euro 10.000 e euro 40.000

- il cottimo fiduciario per importi compresi tra euro 40.000 e euro 200.000, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

2.1. Sono procedure, non in economia, ma disciplinate dal presente Regolamento:

- in ogni caso, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nelle forme di cui all'art. 57 comma 6 D. Lgs. 163/2006, che per i lavori in economia è comunque sempre utilizzabile, essendo questi sempre compresi nel limite di importo (1 milione di Euro) di cui all'art. 122 comma 7 D. Lgs. 163/2006 (disciplinata dall'art. 19 del presente Regolamento)

- nei casi di estrema urgenza ex art. 9 D.L. 133/2014, la procedura negoziata di cui all'art. 27 comma 5 del presente Regolamento.

3. Per i lavori in economia il contratto è stipulato con modalità elettronica, a firma dell'organo competente, secondo lo Statuto del Consorzio. A tal fine si rinvia a quanto stabilito all'articolo relativo al "Contratto di appalto" del presente regolamento.

4. Per i casi in cui gli operatori economici destinatari di inviti a procedure negoziate o di affidamento diretto siano scelti mediante consultazione di elenchi di operatori economici, il Consorzio adotta atti generali per l'istituzione e la gestione di tali elenchi (aggiornati comunque con cadenza almeno annuale) dandovi adeguata pubblicità.

Articolo 14 Lavori in amministrazione diretta

1. L'assunzione di lavori in amministrazione diretta nei limiti di legge non configura contratto d'appalto.

2. Nell'amministrazione diretta i lavori sono realizzati: con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Consorzio, o eventualmente assunto per l'occasione.

3. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori sono gestiti dal responsabile del procedimento, cui competono la direzione, il controllo, l'organizzazione dei mezzi necessari e che gestisce a proprio rischio il compimento dell'opera.

Articolo 15 Modalità di stipula del contratto nell'amministrazione diretta

1. Il responsabile del procedimento, nell'ipotesi di cui all'art. 14, dispone l'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento stabilito. L'autonomia di spesa del responsabile del procedimento è esercitata in conformità a quanto previsto dallo Statuto del Consorzio e dall'atto di sua nomina a Responsabile del Procedimento.

2. I contratti che si rendono necessari per gli acquisti e/o per i noleggi, vengono stipulati mediante scrittura privata, che può anche avere forma semplificata (ammettendosi, per esempio, il contratto composto dai seguenti documenti: buono d'ordine + preventivo + accettazione, anche apposta sul preventivo medesimo), purché recanti le informazioni necessarie alla realizzazione ed esecuzione dei lavori, oltre che i termini di esecuzione e pagamento ed eventualmente la sospensione di questi ultimi per le ipotesi di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 16 L'affidamento diretto

1. L'affidamento diretto è consentito secondo quanto previsto al relativo Allegato C.

Articolo 17 Le procedure negoziate

1. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro, l'affidamento può avvenire mediante la procedura negoziata semplificata di cui all'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

2. Per tutti i lavori in economia, l'affidamento può avvenire con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nelle forme di cui agli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 D. Lgs. 163/2006 purché ricorrano i presupposti previsti da tali articoli.

3. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

Articolo 18 Aggiudicazione del contratto ed Adempimenti

1. Al termine delle procedure negoziate è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente con specifico provvedimento amministrativo. Il verbale di gara costituisce il

presupposto per la redazione del menzionato provvedimento.

2. La conclusione positiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. costituisce presupposto per il provvedimento della aggiudicazione definitiva. Accertata la regolarità formale della procedura di gara, l'organo competente adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva (non ancora integrata dell'efficacia prevista ex comma 8 dell'art. 11 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163) e

3. La Stazione Appaltante provvede d'ufficio alla comunicazione delle informazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;

4. Provvede d'ufficio alla comunicazione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 79 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, con indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi di quanto previsto al comma 5 ter di tale articolo.

5. Accertato d'ufficio l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, l'organo competente provvede ad adottare l'atto con cui viene integrata l'aggiudicazione definitiva della necessaria efficacia prevista ex comma 8 dell'art. 11 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, che non costituisce assunzione di obblighi contrattuali, i quali sorgeranno soltanto dalla successiva stipula del contratto.

Articolo 19 Stipula del contratto

1. La stipula del contratto ha luogo nel termine massimo di 60 giorni o in quello indicato nell'invito ad offrire od in quello differito espressamente concordato con l'aggiudicatario. I 60 giorni corrono dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

2. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Consorzio, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

3. Per lavori di importo inferiore a 10.000 Euro il contratto è stipulato in forma semplificata (ammettendosi per esempio: buono d'ordine, preventivo, accettazione anche apposta sul medesimo preventivo), che reca i contenuti essenziali relativi alle prestazioni richieste agli esecutori ed al pagamento loro dovuto, ivi compresi quelli imposti dalle norme vigenti (anche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex artt. 3 e 6 L. 136/2010 e con indicazione specifica degli obblighi conseguentemente assunti dalle parti);

4. Per lavori di importo pari o superiore a 10.000 Euro il contratto è stipulato in forma di scrittura

privata sottoscritta dal Consorzio, in persona dell'organo competente, e dall'aggiudicatario, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ed al DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

5. In ogni caso, il contratto, sia in forma semplificata che di scrittura privata, reca, anche in forma sintetica, almeno nella misura essenziale, i seguenti contenuti:

- a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. le quantità e i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine di ultimazione dei lavori;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo e il diritto del Consorzio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del d.lgs. 163/2006;
 - g. le garanzie a carico dell'esecutore
 - h. la quantificazione dei costi e degli oneri per la sicurezza.
6. Ai contratti dovranno essere allegati tutti i documenti necessari e previsti dalla normativa sugli appalti pubblici.

Articolo 20 Accordo quadro

1. Il Consorzio può ricorrere all'accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione standardizzati e ripetitivi.
2. Ai fini della stipula dell'accordo quadro è esperita una delle procedure di aggiudicazione consentite dalla legge e dal presente Regolamento. Ai fini dell'individuazione della procedura esperibile, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti per l'intera durata dell'accordo medesimo.
3. L'accordo quadro non può avere una durata superiore a 4 anni.
4. L'accordo quadro può essere stipulato con uno o con più operatori economici; nel secondo caso, dovranno essere minimo tre.
5. I rapporti con gli operatori economici, l'aggiudicazione dell'accordo quadro, nonché i successivi affidamenti dei contratti derivati, sono governati dai principi generali in materia di contratti pubblici, ivi compreso quello di rotazione.
6. Ai fini della stipula di un accordo quadro, il Consorzio rileva e valuta il fabbisogno attuale e atteso e la possibilità di legittimo ricorso alla formula dell'accordo quadro. L'istruttoria e la motivazione hanno ad oggetto: tipologia e esatto oggetto del contratto; limitazione per i lavori alla sola manutenzione; individuazione delle possibili alternative modalità di affidamento; confronto tra le possibilità legittime, di acquisizione e affidamento, e scelta discrezionale; ipotesi di affidamento

mediante accordo quadro, con uno o con più operatori economici; calcolo dell'importo (valutazione del pregresso, del fabbisogno, delle risorse economiche da destinare alle acquisizioni; stima del costo totale di tutti gli affidamenti che ne saranno oggetto); valutazione delle procedure esperibili legittimamente per la scelta del/i contraente/i.

7. Il ricorso all'accordo quadro è altresì ammesso anche nei casi in cui il Consorzio proceda agli affidamenti di cui agli artt. 41-45 (Titolo IV) del presente Regolamento.

8. Il Consorzio redige in via preliminare la *lex specialis* per la scelta del/i contraente/i, inserendovi o allegando altresì le previsioni relative alle modalità di conferimento e stipula dei contratti esecutivi dell'accordo quadro e ai contenuti e condizioni dei medesimi. 9. Se nell'accordo quadro saranno definiti tutti i contenuti dei contratti derivati, allora la *lex specialis* per i relativi affidamenti sarà limitata alla indicazione dei criteri tramite cui ricorrere a ciascuno degli operatori contraenti; altrimenti sarà estesa a quelli relativi alla determinazione di ogni altro contenuto.

9. Nel caso di aggiudicazione di un accordo quadro, sarà acquisito un C.I.G. per il medesimo che sarà riportato in relazione a ciascuno dei contratti derivati.

Articolo 21 Criteri e modalità di aggiudicazione nelle procedure negoziate

1. Per gli affidamenti dei lavori previsti dal presente Regolamento l'individuazione della migliore offerta è effettuata applicando uno tra i seguenti criteri: prezzo più basso; offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle procedure negoziate, anche in quelle semplificate di cottimo fiduciario ex art. 125 d.lgs. 163/2006, le offerte devono pervenire presso il Consorzio in plichi sigillati, con le modalità indicate nella *lex specialis*, in conformità agli obblighi di legge. L'apertura dei plichi avviene in seduta pubblica. Sempre in seduta pubblica la commissione procede alla verifica: della completezza e correttezza della documentazione amministrativa, nonché agli adempimenti di cui al precedente art. 9; della completezza dei documenti recanti l'offerta tecnica (ove richiesta); della presenza e sigillatura della busta contenente l'offerta economica.

2. Si ricorre al criterio del prezzo più basso, qualora l'acquisizione di lavori oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici come descritti nella lettera di invito o nella determina a contrarre, non suscettibili di migliorie o valutazioni afferenti contenuti e parametri diversi da quelli economici.

Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato con le modalità specificate nella *lex specialis* e quindi:

- a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara

ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è calcolato mediante offerta a prezzi unitari.

Quanto alle modalità specifiche di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari si rimanda a quanto previsto dall'art. 119 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella lettera di invito si stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. La lettera di invito è redatta a cura del responsabile del procedimento. Deve recare tutti i criteri ed eventuali sub-criteri che saranno utilizzati dalla commissione per la valutazione delle offerte e per l'aggiudicazione del contratto. Nella lettera di invito, per ciascun criterio o sub-criterio è precisato il peso che assume nelle valutazioni predette e tale peso è espresso con un valore numerico determinato.

Il Consorzio si riserva la possibilità ove lo ritenga opportuno, di fissare una soglia minima di punteggio che i concorrenti dovranno acquisire in relazione a taluni criteri di valutazione per essere ammessi alla eventuale aggiudicazione. Tale soglia di sbarramento deve essere indicata nella *lex specialis*.

3.1. I criteri e sub-criteri di valutazione devono essere motivati in relazione all'oggetto del contratto, alle caratteristiche dei lavori, quindi alla rilevanza economica ed alla complessità degli stessi. Devono altresì essere specifici e oggettivamente quantificabili e rispettare i principi del trattato UE (parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza).

3.2. Se, a causa della complessità dei lavori da affidare, il responsabile del procedimento e/o il personale del Consorzio non siano in grado di stabilire i criteri e sub-criteri di aggiudicazione, allora è consentita la nomina di uno o più esperti cui affidare l'incarico di redigerli o l'attività di consulenza di supporto per la redazione.

L'individuazione dei criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte e aggiudicazione del contratto non può in alcun caso essere demandata alla Commissione né intervenire in un momento successivo a quello della redazione e comunicazione agli interessati della lettera di invito.

La somma dei punti da assegnare ai criteri e sub-criteri di valutazione deve essere pari a cento.

4. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

5. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'articolo 121 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia.

Articolo 22 Commissione giudicatrice

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consorzio si avvale per la valutazione di una commissione giudicatrice composta da tre membri dei quali almeno due sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La commissione è presieduta dal Direttore del Consorzio.

I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari del Consorzio, o dall'organo a ciò deputato in base allo Statuto o dal Responsabile del Procedimento.

1.1. La commissione di gara può avvalersi di supporto tecnico che può essere ottenuto ricorrendo ad apporti collaborativi esterni, nei casi in cui la valutazione delle offerte richieda il possesso di una preparazione tecnica che va al di là del grado di competenza pur richiesto ai commissari, trattandosi di offerte che presentano effettivamente aspetti di particolare complessità. Il ricorso a consulenti esterni di supporto alla commissione è ammesso altresì in presenza di eventi straordinari, cui non è possibile fare fronte con la struttura burocratica dell'Ente. A tal fine il responsabile del procedimento avvia un'istruttoria per verificare se vi siano in organico le competenze e professionalità adeguate o se sia invece necessario nominare esperti di supporto esterni.

La valutazione è parametrata alla complessità e all'importo dei lavori.

2. Le funzioni di responsabile del procedimento non sono incompatibili con quelle di presidente della commissione.

3. Quando il criterio di aggiudicazione utilizzato dal Consorzio è quello del prezzo più basso le operazioni di gara fino all'aggiudicazione sono svolte dal responsabile del procedimento, che provvede a tutti gli adempimenti richiesti dalla procedura di affidamento. In tali casi la nomina della commissione è facoltativa.

3.1. Nel caso in cui, anche per l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, il Consorzio opti per la nomina di una commissione, la stessa prende il nome di seggio di gara al quale è possibile applicare estensivamente le norme previste per la commissione giudicatrice. Il provvedimento di nomina di commissari esterni, essendo facoltativo, è qui ampiamente motivato sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento.

4. L'attività della commissione di gara deve sempre svolgersi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, di continuità delle sedute di gara, celerità e di imparzialità.

Articolo 23 Lavori d'urgenza

1. Nelle ipotesi in cui l'affidamento dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere in via d'urgenza e l'esecuzione sia improrogabile, per causa di eventi imprevisi ed imprevedibili, ricorrendo i presupposti di legge, il Consorzio con apposito verbale indica: lo stato di

fatto ed i pericoli o le necessità attuali; le cause che lo hanno provocato; i lavori necessari per rimuoverlo; le possibili conseguenze per le ipotesi di non intervento o di ritardo nell'intervento; ogni eventuale valutazione circa le modalità alternative di intervento

1.1. Il verbale è compilato dal tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Direttore o dal Responsabile del Procedimento, ove ne abbia il potere. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

2. Non sono previste specifiche procedure di affidamento d'urgenza, poiché, ricorrendo il presupposto dell'urgenza, il Consorzio utilizzerà le procedure ordinarie, salvi gli adeguamenti e le deroghe consentiti e previsti dal presente Regolamento (in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010) e dettagliati nell'Allegato A.

Articolo 24 Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio chi si reca per primo sul luogo nel quale è necessario intervenire in somma urgenza può provvedere contestualmente alla redazione del verbale di somma urgenza ed a disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o dell'importo eventualmente inferiore indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

1.1. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati e incaricati anche senza formalità, affinché provvedano a quanto immediatamente necessario. Le verifiche circa i requisiti di idoneità degli operatori economici e la legittimità dell'affidamento possono avvenire successivamente, purché appena affrontata la situazione di somma urgenza e come stabilito dai commi seguenti.

1.2. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempre che non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

2. Il responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e la presa d'atto dei lavori.

3. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riportino l'approvazione dell'organo competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

4. Il Direttore, o comunque l'organo dotato del potere di impegnare la volontà contrattuale del

Consorzio, può assumere anche il ruolo di Responsabile del procedimento, in tal caso dovrà provvedere alle attività di cui ai commi precedenti nelle due differenti vesti. Dovrà pertanto quale responsabile del procedimento determinare l'affidamento di somma urgenza sulla base della sommaria istruttoria, consentita dalle circostanze emergenziali, per poi impegnando il Consorzio istruire ulteriormente la pratica e decidere se procedere alla approvazione definitiva del predetto affidamento, ovvero alla sola liquidazione delle spese per i lavori realizzati ed affidarne la parte residua ad altro operatore economico.

5. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 9 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. Sblocca Italia) sono qualificabili lavori da eseguire in condizioni di "estrema urgenza", se oggetto di apposita ricognizione da parte del Consorzio che certifica come indifferibili gli interventi (anche su impianti, arredi e dotazioni) funzionali: alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. In tali casi, il Consorzio effettua la ricognizione che viene verbalizzata e sulla base del verbale è redatto il certificato di estrema urgenza cui è allegata la progettazione comprensiva del quadro economico dei lavori e degli elaborati necessari alla esecuzione e che costituirà la base di gara.

5.1. Nei casi di estrema urgenza di cui al precedente comma 5., nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza, ai fini di semplificare e accelerare le procedure di affidamento ed esecuzione, il Consorzio potrà procedere:

- senza dover applicare i commi 10 e 10ter dell'art. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (quindi senza attendere, prima della stipula ed esecuzione del contratto, il decorso del c.d. periodo di stand still)
- senza richiedere ai concorrenti di prestare la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'art. 75 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. cauzione provvisoria)
- mediante procedura negoziata secondo le modalità di cui all'art. 57 comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con invito rivolto ad almeno 3 operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, purché si tratti di lavori di importo complessivo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, limitando la possibilità di subappalti subcontratti e cottimi delle lavorazioni relative alla categoria prevalente al limite massimo del 30% dell'importo della medesima categoria.

Articolo 25 Pubblicità e comunicazioni

1. Alle procedure di affidamento e realizzazione dei lavori in economia non si applicano le norme del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

1.1. Il Consorzio assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza provvedendo a tutte le pubblicazioni previste dalla legge. L'esito degli affidamenti in economia è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del Consorzio.

1.2. Gli appalti aggiudicati sono pubblicati sul sito informatico del Consorzio. Gli appalti di importo superiore ad Euro 50.000 sono, altresì, pubblicati presso l'Osservatorio Regionale. La Stazione Appaltante provvede all'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (adesso ANAC) ed all'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici.

2. Il Consorzio si conforma agli obblighi di pubblicazione imposti dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e al d.lgs. 30 novembre 2013 n. 33, pubblicando i dati richiesti nella relativa sezione del proprio sito informatico.

Articolo 26 I costi della sicurezza e della manodopera

1. Anche relativamente alle acquisizioni in economia deve essere stimato il costo che l'esecutore dovrà sostenere per il rispetto degli obblighi di sicurezza (ex D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008). Tale spesa è la risultante di due diverse componenti: il costo per gli oneri di sicurezza connessi con i rischi da interferenza e il costo legato alla specifica incidenza dei costi della sicurezza per le singole lavorazioni nell'ambito dell'organizzazione delle attività da parte dell'esecutore. Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza dovranno essere stimati e indicati dal Consorzio negli atti di gara e relativi allegati, quelli da incidenza specifica dovranno essere stimati e indicati, nella loro offerta, dai candidati/concorrenti/esecutori.

2. Il costo per l'incidenza della manodopera è da calcolare in relazione al costo del lavoro, come risultante: dalle tabelle Ministeriali; dal C.C.N.L. applicabile; da altre eventuali fonti la cui attendibilità ed utilizzabilità sono consentite dalla legge e che possono essere indicate anche dall'operatore economico interessato, ivi compresa la relativa documentazione dallo stesso prodotta alla SOA ai fini della relativa attestazione, ove l'abbia richiesta.

3. I costi per sicurezza e personale in ogni loro componente non sono assoggettabili a ribasso. Del rispetto del divieto di cui a questo comma, deve dare conto l'operatore economico, giustificando la propria offerta economica adeguatamente. L'offerta dovrà quindi essere sempre presentata in modo tale da evidenziare:

la somma destinata ai costi per la sicurezza stimati dal Consorzio, non ribassabili e relativamente ai quali la percentuale di ribasso eventualmente offerta non sarà applicabile

la quota parte della base d'asta che, pur dovendosi applicare all'intera base d'asta il ribasso

percentuale offerto, resterà intonsa in quanto destinata a coprire gli ulteriori costi per gli oneri della sicurezza e il costo del personale, dovendo il ribasso percentuale offerto risultare sostenibile pur incidendo soltanto sulle altre voci di costo e di utile che compongono l'intera base d'asta ribassabile e ribassata.

Articolo 27 Tutela dei lavoratori

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Articolo 28 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

1. Al responsabile del procedimento competono i compiti e le responsabilità inerenti l'intervento sostitutivo della stazione appaltante, per inadempienze retributive e contributive di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

2. Il responsabile del procedimento, per ogni stato di esecuzione delle prestazioni per cui è richiesto il pagamento, provvede d'ufficio ad accertare la regolarità contributiva dell'esecutore nei modi di legge.

3. In tutti i casi in cui emergano, per qualunque causa, dubbi relativi alla regolarità contributiva dell'appaltatore e di tutti gli esecutori a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione dei lavori affidati, il responsabile del procedimento è tenuto ad avviare il procedimento istruttorio di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. I soggetti per i quali deve sussistere e permanere il requisito di regolarità contributiva sono: tutti gli operatori economici coinvolti nella esecuzione dei lavori affidati, dunque l'intera filiera, che comprende appaltatore, subappaltatore, subcontraente, esecutore a qualunque titolo. Gli obblighi di tali soggetti sono relativi al pagamento dei contributi in favore dei lavoratori impiegati anche soltanto parzialmente per l'esecuzione del contratto affidato dal Consorzio, ma non riguardano gli altri lavoratori che, seppure alle dipendenze degli operatori economici medesimi, non siano coinvolti nella esecuzione del contratto affidato dal Consorzio.

3.1. L'acquisizione di un D.U.R.C. dal quale risulti un'irregolarità, determina l'onere dell'apertura del relativo procedimento prima istruttorio e poi sostitutivo. L'istruttoria dovrà avere ad oggetto la verifica circa l'esatto importo per cui sussiste l'irregolarità ed i lavoratori cui è riferita, oltre che il loro impiego nel contratto affidato dal Consorzio. L'attività sostitutiva consisterà invece nel trattenere le somme dovute agli esecutori e nel versamento delle stesse direttamente in favore degli enti previdenziali creditori. Il tutto secondo le procedure di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

3.2. Nei casi in cui, anche solo per ritardi non imputabili al responsabile del procedimento nell'acquisizione del D.U.R.C. o per incompletezza delle informazioni ivi contenute, non sia possibile desumerne con certezza l'esatta consistenza del debito contributivo dell'operatore economico interessato, deve essere sospeso il pagamento dell'intera somma risultante come ancora dovuta per il relativo stato di avanzamento dei lavori.

3.3. Il responsabile del procedimento è responsabile per la tempestività della richiesta del DURC e delle attività finalizzate alla acquisizione degli altri documenti utili alle verifiche istruttorie sopra descritte. Non è invece ascrivibile al responsabile del procedimento o al Consorzio la responsabilità per ritardi degli enti previdenziali nella trasmissione dei documenti di loro competenza sulla regolarità contributiva degli operatori economici.

4. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal Consorzio direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, non appena questi forniscono adeguate e complete notizie a tal fine. In caso contrario rimane sospeso fino a tale evento, salvo l'onere del Consorzio di sollecitare tempestivo riscontro. Anche l'esecutore può farsi parte diligente ai fini della acquisizione presso gli enti previdenziali delle notizie e della documentazione necessarie per gli accertamenti istruttori e l'intervento di cui al presente articolo.

5. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata come per legge una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 29 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore

1. L'appaltatore, l'esecutore, il subappaltatore, il subcontraente incaricati dell'esecuzione dei contratti del Consorzio devono correttamente e regolarmente provvedere al pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti. Per il Consorzio sussistono gli obblighi di intervento sostitutivo di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 relativamente al personale impiegato per l'esecuzione dei contratti affidati, non per gli altri dipendenti degli operatori economici aggiudicatari o comunque esecutori. Il Consorzio legittimamente confida circa la loro regolarità retributiva, se l'affidamento è avvenuto in modo legittimo previa verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, la documentazione contabile e di cantiere risulta tenuta correttamente e regolarmente, e quella contrattuale è anch'essa regolare e completa. L'intervento sostitutivo e la presupposta necessaria istruttoria debbono essere avviati ove vi sia motivo di ipotizzare una eventuale inadempienza degli esecutori.

1.1. Nelle ipotesi in cui il responsabile del procedimento abbia notizia, desunta da qualsiasi documento in suo possesso (ovvero: da comunicazione diretta del personale dipendente dell'esecutore, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto; da atti inoltrati da Pubbliche Amministrazioni; da provvedimenti giudiziari; da notizie riportate su mezzi di comunicazione; dalle banche dati utilizzabili ai fini della verifica dei requisiti degli operatori economici; da ogni altra fonte purché astrattamente idonea ed attendibile) di una ipotesi di ritardo, da parte del proprio appaltatore/esecutore (ovvero da parte di ogni eventuale subappaltatore, cottimista o subcontraente) nel pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del contratto affidato dal Consorzio, è tenuto ad avviare il procedimento di cui all'art. 5 D.P.R. 05/10/2010 n. 207.

1.2. Se il Consorzio non riceve alcuna comunicazione né viene a conoscenza di alcun fatto, tale da determinare un ragionevole dubbio circa il regolare pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori impiegati nella esecuzione dei contratti affidati dal Consorzio, e contestualmente sussiste la regolarità formale della relativa documentazione prodotta dagli esecutori, legittimamente irresponsabile del procedimento presumendo che non vi siano irregolarità retributive, non dà corso al procedimento di cui al comma 1.1.

2. Il procedimento è avviato con una comunicazione del responsabile del procedimento, diretta all'esecutore di cui sia emersa l'ipotesi di irregolarità retributiva, con la quale questi è invitato a provvedere al dovuto pagamento entro quindici giorni.

2.1. Se l'esecutore provvede a regolarizzare la situazione, quindi effettua il pagamento nei successivi quindici giorni, dandone notizia al responsabile del procedimento, questi verifica che la relativa notizia e documentazione siano attendibili con i mezzi che ritiene i più idonei (anche chiedendone conferma al lavoratore interessato). Se l'irregolarità risulta così effettivamente sanata, il responsabile del procedimento acquisisce i documenti che lo comprovano e conclude il procedimento senza provvedimenti nei confronti dell'esecutore.

2.2. Se l'esecutore contesta la richiesta del responsabile del procedimento, quindi del lavoratore, allegando fatti, circostanze, e ragioni, il responsabile del procedimento trasmette tutti i relativi atti e documenti alla Direzione Provinciale del Lavoro, affinché siano svolti gli accertamenti del caso. Il Responsabile del procedimento sottopone all'organo competente (o, ove dotato del relativo potere vi provvede esso stesso) la valutazione circa le circostanze che risultano documentate e le decisioni da adottare conseguentemente, in relazione alla ipotesi di irregolarità emersa.

2.3. Se l'esecutore nulla obietta, ma neppure sana l'irregolarità segnalata, nel termine di 15 giorni, il Responsabile del procedimento sottopone all'organo competente (o, ove dotato del relativo potere se ne fa carico) la valutazione circa l'opportunità di corrispondere direttamente al lavoratore le somme per le quali lamenta l'irregolarità retributiva notificata al suo datore di lavoro. La relativa decisione

sarà oggetto di attenta ponderazione e dovrà essere motivata (in ordine alla consistenza della irregolarità, allo stato di avanzamento dei lavori, alle somme ancora dovute all'esecutore, alla credibilità e verosimiglianza delle doglianze del lavoratore e ad ogni altro parametro ritenuto utile, di cui sarà comunque dato conto nella motivazione della relativa decisione) avendo anche riguardo alle aspettative di possibile recupero delle somme che potrebbero essere indebitamente corrisposte al lavoratore, esorbitanti rispetto alle sue effettive spettanze.

Se il Consorzio decide di provvedere al pagamento diretto in favore del lavoratore, il Responsabile del procedimento predispone degli atti di quietanza che devono essere sottoscritti dall'interessato, contestualmente al suo pagamento, che dovrà avvenire nel rispetto anche delle norme di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

3. Qualora, per incompletezza delle informazioni pervenute e/o acquisite dal responsabile del procedimento non sia possibile individuare con esattezza il debito retributivo dell'esecutore relativo all'esecuzione del contratto affidato dal Consorzio, o in ipotesi di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, deve essere sospeso il pagamento dell'intera somma dovuta dal Consorzio all'esecutore.

Articolo 30 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il responsabile del procedimento è responsabile per il Consorzio relativamente agli adempimenti tramite cui imporre e verificare il rispetto, da parte degli esecutori dei contratti affidati (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti e comunque tutti i soggetti riconducibili alla filiera dell'appalto) di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. Il responsabile del procedimento è altresì responsabile per l'acquisizione - e l'indicazione su tutti i documenti contrattuali e contabili degli appalti affidati dal Consorzio - del C.I.G. e del C.U.P. nei casi stabiliti dalla legge.

3. In tutti i contratti di appalto, il Consorzio inserisce un'apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione al Consorzio e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze.

3.1. Il mancato inserimento delle clausole di tracciabilità nei contratti di appalto stipulati dal Consorzio ne determina nullità. Il mancato rispetto delle clausole di tracciabilità nei pagamenti costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato con il Consorzio. L'ipotesi di risoluzione è valutata dall'organo competente (cui è sottoposta dal responsabile del procedimento, se le due cariche non coincidono) avendo riguardo alla gravità della violazione, che si desume dalla

sua idoneità a vanificare le finalità di controllo a posteriori sul flusso di denaro, che costituiscono la ratio espressa dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

3.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza su richiesta del Consorzio e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (C.U.P.)

Articolo 31 Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia vigono gli obblighi di tenuta della contabilità e stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole di cui agli artt. da 203 a 210 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Si procede all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti mentre l'obbligo di collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

2. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento dei lavori e l'esatto adempimento contrattuale, assoggettare l'esecuzione a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Articolo 32 Termini di pagamento

1. I termini di pagamento sono indicati nei contratti e, di regola, sono altresì espressamente previsti dalla lex specialis degli affidamenti (lettera di invito, disciplinare etc.). Se non previsti espressamente, sono quelli di legge (30 giorni).

1.1. Tutti i termini di pagamento ed il loro decorso sono sospesi automaticamente nelle ipotesi in cui:

– sono avviati i procedimenti di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 finalizzati a consentire l'intervento sostitutivo del Consorzio per inadempienze contributive e retributive. La sospensione opera fino a quando non venga a scadere il termine per l'adozione della decisione conseguente all'accertamento della effettività e della entità degli inadempimenti contestati. Il termine di conclusione dei predetti procedimenti è di 30 giorni, ma può essere prorogato dal Consorzio nei casi in cui il medesimo non possa, senza sua colpa, concludere il procedimento nel termine indicato (per esempio quando nonostante la relativa richiesta, non pervenga la risposta degli enti previdenziali in ordine al dettaglio degli inadempimenti contributivi, o manchino determinazioni definitive della Direzione Provinciale del Lavoro per ciò che concerne gli inadempimenti retributivi);

– sono avviati procedimenti conseguenti alla violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. In tali casi, la sospensione opera fino allo scadere del termine di conclusione dei procedimenti medesimi, fissato in 30 giorni. La proroga di detto termine si può disporre nei casi in cui non sia possibile rispettarlo in ragione di motivate esigenze istruttorie.

1.2. Ogni qualvolta gli esecutori di contratti del Consorzio debbano ricevere un pagamento per prestazioni eseguite, tale pagamento potrà essere erogato a condizione che sussistano cumulativamente tutti i presupposti qui di seguito indicati:

- sia stata constatata la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni per cui è richiesto il pagamento, conformemente a quanto stabilito dagli atti di affidamento, e relativi allegati, nonché dal contratto;
- le lavorazioni siano state correttamente contabilizzate e l'esecutore abbia provveduto a tutti gli obblighi connessi contrattualmente imposti;
- sia stata accertata la regolarità contributiva dell'esecutore cui il pagamento è dovuto;
- non sussistano in capo all'esecutore condizioni per le quali le norme di legge e regolamentari impediscono di provvedere al pagamento.

La condizione di regolarità retributiva contributiva è accertata con riferimento al momento in cui è maturato il diritto al pagamento ed al fine del relativo accertamento possono essere utilizzati soltanto documenti in corso di validità, secondo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia.

TITOLO III

LEGISLAZIONE SULLA MULTIFUNZIONALITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE-FORESTALI

Articolo 33 Affidamenti ex art.17 comma 1 Legge 31 gennaio 1994 n.97

1. Il Consorzio, anche in deroga alle norme di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto dei propri atti di programmazione e, comunque, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 17 comma 1 L. 31 gennaio 1994 n. 97, può affidare in appalto lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitriciatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco a coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani.

Gli atti di affidamento motivano in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui alla L. 31 gennaio 1994 n. 97, previamente verificati in via istruttoria.

2. Gli affidatari dei lavori di cui al comma 1 si obbligano (sottoscrivendo l'atto di affidamento, il

contratto o un atto d'obbligo a questi allegato) ad impiegare esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230bis del Codice civile, nonché ad utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà.

La violazione al predetto obbligo è causa di risoluzione del contratto di affidamento.

Articolo 34 Affidamenti ex art.17 comma 2 Legge 31 gennaio 1994 n.97

1. Il Consorzio, anche in deroga alle norme di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto dei propri atti di programmazione può affidare direttamente, anche tramite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, in favore delle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei Comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.

Gli atti di affidamento motivano con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17 comma 2 della L. 31 gennaio 1994 n. 97.

Articolo 35 Affidamenti ex art.2 comma 134 Legge 24 dicembre 2007, n.244.

a) Il Consorzio, anche in deroga alle norme di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto dei propri atti di programmazione, può affidare direttamente, in favore delle cooperative e dei loro consorzi di cui all'art. 8 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 227, che abbiano sede ed operino prevalentemente nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a).

Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

Gli atti di affidamento motivano con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 comma 134 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Articolo 36 Affidamenti ex art.15 D. Lgs.18 maggio 2001,n. 228

1. Il Consorzio, anche in deroga alle norme di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto dei propri atti di programmazione e comunque nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 15 D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche, può stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, aventi ad oggetto anche finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche.
2. In attuazione di dette convenzioni, il Consorzio può stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il Consorzio, per l'individuazione degli operatori economici aggiudicatari di tali affidamenti, può avvalersi di un elenco ufficiale di operatori economici in possesso dei requisiti ex D. Lgs. 18/05/2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 37 Entrata in vigore

Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore e decorrono dalla data di esecutività della delibera di approvazione.